

DIRITTO ANNUALE 2007
INFORMATIVA ALLE IMPRESE

ISCRITTE nella SEZIONE **ORDINARIA** del Registro delle Imprese

1. COS'È IL DIRITTO ANNUALE

Il diritto annuale è un tributo che devono pagare ogni anno le imprese iscritte al Registro delle Imprese. E' stato istituito con Decreto Legge 786 del 1981, convertito nella legge 51 del 1982, recepito dall'articolo 18 della legge 580 del 1993 e regolamentato dal Decreto del Ministero dell'Industria 359 del 2001.

2. CHI LO DEVE PAGARE

“Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento” (art. 3 del Decreto del ministero dell'Industria 359 del 11 maggio 2001).

3. IMPORTO DA PAGARE

Gli importi sono stabiliti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese - anche se annotati pure nella sezione speciale – devono pagare il diritto annuale secondo il tipo di impresa.

3A. IMPRESE CHE DEVONO PAGARE UN IMPORTO FISSO (*)

Le imprese riportate nella tabella A seguente devono pagare – **per la sede principale** – i seguenti importi:

Tabella A

<i>società in nome collettivo (s.n.c.)</i>	euro	170,00
<i>società in accomandita semplice (s.a.s.)</i>	euro	170,00
<i>società cooperative</i>	euro	93,00
<i>Consorzi</i>	euro	93,00
<i>imprese individuali</i>	euro	93,00
<i>enti economici pubblici e privati e aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000</i>	euro	93,00
<i>gruppo europeo di interesse economico (GEIE)</i>	euro	93,00
<i>sede secondaria di società estere</i>	euro	110,00

(*) Gli importi della tabella A sono calcolati applicando il meccanismo di calcolo indicato nel punto 3B ma tenendo conto che, **in via transitoria per l'anno 2007, il diritto annuale determinato con l'applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato non può essere superiore a quello corrisposto in euro per l'anno 2006.**

Importo aggiuntivo per le unità locali

Le imprese, di cui alla tabella A, che ha anche delle unità locali dovranno pagare l'importo che risulta, in base al numero delle unità locali, dalla seguente tabella:

Tabella B

<i>per ogni unità locale di società in nome collettivo (s.n.c.) o di società in accomandita semplice (s.a.s.)</i>	euro	34,00 ¹
<i>per ogni unità locale di società cooperative, consorzi, imprese individuali, enti economici pubblici e privati</i>	euro	19,00 ²
<i>aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000, gruppo europeo di interesse economico (GEIE)</i>		

¹ pari al 20% di 170,00 euro ² pari al 20% di 93,00 euro e arrotondato all'unità di euro

Il diritto annuale per ciascuna unità locale, deve essere pagato alla Camera di Commercio nel cui territorio si trova ciascuna unità locale. Si consiglia di informarsi presso le Camere di Commercio dove si trovano le unità locali per verificare se tali Camere hanno eventualmente stabilito delle maggiorazioni dell'importo del diritto annuale o consultare il sito www.vi.camcom.it

Importo complessivo da pagare

L'impresa che ha anche delle unità locali nella stessa provincia della sede principale, verserà complessivamente l'importo risultante dalla Tabella A **più** l'importo che risulta, in base al numero delle unità locali, dalla Tabella B.

3B. IMPRESE CHE DEVONO CALCOLARE L'IMPORTO IN BASE AL FATTURATO

I seguenti soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:

- società a responsabilità limitata,
- società a responsabilità limitata unipersonale,
- società per azioni,
- società in accomandita per azioni,
- società consortili a responsabilità limitata,
- società consortili per azioni,

devono pagare il diritto annuale per un importo commisurato al fatturato¹ complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente, **seguendo le istruzioni della Tabella C**, tenendo conto che:

- **in via transitoria, per l'anno 2007, l'importo del diritto annuale determinato con l'applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato di cui alla tabella C seguente non può essere superiore a quello corrisposto in euro per l'anno 2006;**

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** devono pagare, per ciascuna unità locale, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari al 20% di quello da pagare per la sede principale, fino ad un **massimo di 120 euro** per ciascuna unità locale (si consiglia di informarsi presso le Camere di Commercio dove si trovano le unità locali per verificare se tali Camere hanno eventualmente stabilito delle maggiorazioni dell'importo del diritto annuale o consultare il sito www.vi.camcom.it).

L'importo per l'unità locale deve essere sempre arrotondato all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

L'importo da versare per la sede principale (anche questo arrotondato secondo il criterio generale riportato nella frase precedente) si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2006 la misura fissa e le aliquote riportate nella Tabella C. Il diritto annuale da pagare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa².

Tabella C

scaglioni di fatturato	Misure fisse e aliquote
da 0,00 a 516.456,00 euro	373,00 euro (misura fissa)
da 516.456,00 a 2.582.284,00 euro	0,0070% del fatturato
da 2.582.284,00 a 51.645.689,00 euro	0,0015% del fatturato
da 51.645.689,00 euro e oltre	0,0005% del fatturato (fino ad un massimo di 77.500,00 euro)

4. IN CHE MODO SI PAGA IL DIRITTO ANNUALE

Per pagare l'importo complessivo del diritto annuale, si deve compilare un unico rigo del modello F24 che deve essere compilato in modalità telematica ai sensi del comma 49 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto, n. 248. Non è più ammesso il modello cartaceo da presentarsi presso le banche o presso gli uffici postali (alcune eccezioni sono previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 29/09/2006)

INVITIAMO LE IMPRESE A PAGARE, CON UN UNICO MODELLO F24, SIA IL DIRITTO ANNUALE, SIA ALTRE IMPOSTE ANNUALI (ACCONTI E SALDI IRPES-IRAP) PER USUFRUIRE DELLA POSSIBILITÀ DI COMPENSARE IL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CON EVENTUALI CREDITI TRIBUTARI O PREVIDENZIALI.

5. COME SI COMPILA IL MODELLO F24

Il Modello F24 è un foglio suddiviso in sezioni. Per pagare il diritto annuale, compilare le sezioni come segue:

sezione	modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare

¹ Definizione di fatturato:

l'art. 1, co. 1, lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'Industria stabilisce che il termine "fatturato" indica:

1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'Industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe IQ15 (*interessi attivi e proventi assimilati*) e IQ17 (*commissioni attive*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;

2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'Industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe IQ33 (*premi*) e IQ34 (*altri proventi tecnici*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;

3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'Industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe IQ1 (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), IQ5 (*altri ricavi e proventi*), IQ15 (*interessi attivi e proventi assimilati*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;

4) per gli altri soggetti (*imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.*), la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'IRAP e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ovvero, come precisato dal Ministero dell'Industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe IQ1 (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e IQ5 (*altri ricavi e proventi*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.

² Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Sezione Altri Enti previdenziali assicurativi ed	non compilare
Sezione ALTRI LOCALI ICI ED TRIBUTI	codice ente/ codice comune: VI (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) Ravv. /Immob.variati/ Acc. / saldo / n. immobili: non compilare codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2007 importi a debito versato: scrivere l'importo da pagare in base alle indicazioni dei punti 3A e 3B importi a credito compensati: non compilare

Se una o più unità locali dell'impresa si trovano in altre province (diverse da quella di Vicenza) si dovrà compilare un altro rigo o più righe del modello F24 e indicare come "codice ente/codice comune" la sigla o le sigle delle province in cui si trovano le unità locali.

6. TERMINI per il PAGAMENTO (così previsti dall'articolo 17 del DPR n. 435 del 7 dicembre 2001)

6A. PER LE SOCIETA' DI PERSONE (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) E PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

Quest'anno la scadenza è il **18 giugno 2007**.

Per il pagamento del diritto annuale effettuato **dal 19 giugno al 16 luglio 2007**, l'importo deve essere aumentato dello 0,4% (in questo caso l'importo dello 0,4% va versato, insieme all'importo di cui ai punti 3A e 3B in un unico rigo del modello F24). All'importo complessivo da versare comprendente anche lo 0,4%, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro.

Il pagamento del diritto annuale effettuato dopo il **16 luglio 2007** comporta una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

6B. PER LE IMPRESE CHE SONO ASSOGGETTATE ALL' IRES (imposta sul reddito delle società)

Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

6C. I versamenti di cui al punto 6B possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini indicati al punto 6B, maggiorando le somme da versare dello 0,4% (in questo caso l'importo dello 0,4% va versato, insieme all'importo di cui ai punti 3A e 3B in un unico rigo del modello F24. All'importo complessivo da versare comprendente anche lo 0,4%, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro).

6D. I versamenti effettuati dopo le scadenze di cui al punto 6C comportano una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

INFORMAZIONI PER LE IMPRESE

• INFORMAZIONI GENERALI sul diritto annuale (importi, scadenze, versamenti)

NUMERO BLU 199 505 505	Call center con operatore. Attivo dalle 9 alle 17 da lunedì a venerdì. Costo della chiamata: - da rete fissa 0,14 euro al minuto; - da cellulare 0,42 euro al minuto + 0,15 euro di addebito alla risposta.
NUMERO VERDE 800 228921	Risponditore automatico. Attivo 24 ore su 24. La telefonata è gratuita.
www.infoimprese.it	Ulteriori informazioni sono disponibili al sito internet delle Camere di Commercio nella sezione riservata al diritto annuale.
www.vi.camcom.it	Informazioni disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Vicenza. Sull'home page, nella colonna di sinistra, cliccare sulla sezione diritto annuale

• INFORMAZIONI PARTICOLARI sul diritto annuale (casi specifici, contenzioso) possono essere richieste a:

UFFICIO DIRITTO ANNUALE presso la Sede della Camera di Commercio Corso Fogazzaro, 37 – Vicenza	tel. 0444 994 842 - 0444 994 974 fax 0444 994 971 e-mail: dirittoannuale@vi.camcom.it orari di apertura al pubblico dell'ufficio: lunedì, martedì, giovedì: 8,30-12,30 e 15,00 alle 16,00 mercoledì e venerdì: 8,30-12,30
---	--